

adunque che ritirare la forza del braccio secolare, l'usciera ed occorrendo il carabiniere, alla esecuzione di un precetto religioso.

Che volete dunque? Volete che si continui a mantenere l'appoggio del braccio secolare a beneficio della Chiesa?

No certamente; ma badate che, se anche non lo volete, la logica dei principii vi trarrà al di là di quello che volete. E lo stesso onorevole Toscanelli non potrebbe esserne soddisfatto, poichè anch'egli avrà le sue peccata, se è vero che il giusto pecca sette volte al giorno.

Dopo tutto, o signori, questa è questione di perequazione, ed io voglio tutte le perequazioni, come ho voluto la perequazione fondiaria, e come voglio la perequazione ferroviaria. Onorevoli colleghi, la storia delle provincie Romane e Venete nel nostro secolo compendiasi nella continua ribellione all'oppressione straniera, e per le Romane alla pretesa di farne la manomorta della Chiesa.

Ebbene lo spirito nostro anche ora si ribella a questo *residuo di manomorta*, e maggiormente si ribellerebbe all'ingiustizia di trattarci *ad imparia*.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri per isvolgere il suo emendamento. (*Rumori*).

Chimirri. Propongo di abolire l'inciso che si legge nell'alinea dell'articolo 1º, il quale suona così: " ancorchè si trovino convenzionalmente o giudizialmente riconosciute o convertite in prestazione pecuniaria. „

Onorevole Penserini, in articoli concepiti così non è questione di perequazione, ma di perturbazione.

Io posso anche ammettere, sebbene non dividendo questo giudizio, che le decime ecclesiastiche abbiano in taluni casi e in taluni luoghi avuto origine da abusi o da violenze; anzi è questa la ragione, per la quale, voi dite, si devono abolire le decime ecclesiastiche. Ma quando siffatte prestazioni, convalidate dal tempo, formarono oggetto di transazione fra le parti; quando questo che voi dite abuso è stato dichiarato fatto legittimo dal magistrato, e vi sono le sentenze; oh! allora con qual diritto voi modificate il contratto, con qual diritto distruggete il consenso delle parti? Con qual diritto toccate ed annullate le pronunce dei tribunali?

Abolite pure le decime quando sia incerta o dubbia la legittimità della loro origine; ma quando chi esige la decima e chi la paga hanno regolato consensualmente le loro partite, non può più parlarsi di abuso o di violenza, ma di consenso e di contratto; e la legge deve rispettare i contratti.

Se fra il redente e colui che esige la decima vi fu lite sull'indole, e sulla legittimità di essa intervenne sentenza di magistrato, voi non potete abolirla come abusiva ed illegittima, giacchè così facendo violate la santità della cosa giudicata.

Con la disposizione, che io combatto, non solo si viola il diritto contrattuale e giudiziario, ma si fa contro alle massime sancite dalla patria giurisprudenza e si cade in aperta contraddizione. Quando mantenete le decime che si osigono dai laici, perchè fate questa eccezione? perchè dite: la decima ingiusta e incivile nelle mani del prete, quando passa nelle mani del laico prende la forma d'un contratto, di un diritto di terzo.

Se in questo caso il contratto ne' rapporti dei laici preserva la decima dalla soppressione, perchè non deve produrre lo stesso effetto è nei rapporti del parroco e degli enti ecclesiastici? E poi non intendo per qual motivo si estende la soppressione anche alle decime già convertite e trasformate in prestazione pecuniaria. Se il fine della legge è quello di procurare la libertà economica delle terre, vincolate dalle prestazioni in natura, sta bene che queste si commutino; ma quando sono state già convertite in danaro, non c'è più vincolo della terra, non c'è più l'economia, che voi ponete a base del vostro disegno di legge.

Qui la decima non è più quello che era, qui la decima si è innovata, è divenuta obbligo pecuniario, debito civile, un debito, come tutti gli altri, e voi non potete abolirla.

Questo concetto è stato consacrato più volte dalle decisioni dei nostri tribunali. Nel Piemonte e nel Napoletano dopo la pubblicazione dello Statuto si agitarono frequenti litigi a questo riguardo.

I comuni del Piemonte avevano riscattate le decime; invece di pagarle in natura le pagavano in danaro.

Dopochè furono abolite le decime i comuni si ricusarono di pagare le prestazioni in danaro, che erano il corrispettivo di esse.

Ebbene i Tribunali e la Corte di cassazione hanno sempre ritenuto che le decime convertite in pecunia costituivano un debito; e che questo debito doveva pagarsi, nonostante che le decime fossero state abolite.

Nel Mezzogiorno anche le decime furono abolite, ma i comuni vennero obbligati a pagarne il corrispettivo.

I comuni vollero ribellarsi a quell'obbligo, ma i tribunali e la Cassazione dissero: dovete pagare